

**ACCORDO SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE**

Il 22 dicembre 2011 a Roma



la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI;
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE;
la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta -
FAITA;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e
delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA;
la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI;

e



la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT
CISL;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS;

Premesso che

Le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori del settore Turismo, il 20 febbraio 2010 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, in attuazione dell'articolo 49 comma 5-ter del D.lgs 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso efficace di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze delle aziende alle potenzialità del capitale umano.




Le medesime parti intendono favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, alla luce dell'evoluzione legislativa.



Viste

✓ le disposizioni di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,



- comma 7: "Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti";
- comma 10: I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale";
- ✓ la circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 Prot. 28/0002433 dell'11 novembre 2011;
- ✓ l'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 26 ottobre 2011;

concordano

- ✓ di confermare le vigenti discipline del CCNL Turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, DLGS 167/11;
- ✓ di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al DLGS 167/11;
- ✓ di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità.

Le parti concordano altresì

di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, DLGS 167/11.